

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1404

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1993

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente
alla proroga del calendario venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il maltempo dell'inverno appena trascorso, caratterizzato da abbondanti nevicate e gelate, aveva indotto il Ministro dell'ambiente a sospendere l'esercizio della caccia su tutto il territorio nazionale, all'evidente e giustificato scopo di tutelare la fauna che già subiva i danni di una condizione meteorologica estremamente rigida.

Tale sospensione, di fatto, ha ridotto il calendario venatorio del 1993 di ben dieci giorni in quanto la normativa vigente non prevede che si possa disporre - in questo caso - una proroga dello stesso calendario. In tal senso il disegno di legge che ora presentiamo ha lo scopo precipuo di colmare questa lacuna legislativa in modo da consentire ai cacciatori, già tartassati da pesanti tasse per il rilascio del porto d'armi e per tutti gli altri adempimenti che la legge (anche a livello regionale) richiede a quanti vogliono dedicarsi all'attività venatoria, di poter «recuperare» l'eventuale periodo di sospensione pro-

prio come è accaduto lo scorso mese di gennaio.

Si tratta, a nostro avviso, di una disposizione non solo giusta ed opportuna ma che assume - in un certo senso - carattere di atto dovuto in quanto non è possibile esigere tasse, tributi ed adempimenti vari per concedere il permesso di poter praticare la caccia e poi impedirne di fatto l'esercizio perché proprio durante il breve periodo di apertura del calendario venatorio interviene una disposizione ministeriale di sospensione e poi, per una mera carenza legislativa, lo stesso calendario non può essere prolungato del periodo corrispondente.

A tutto ciò va aggiunto l'importante aspetto economico rappresentato dai vari operatori del settore e da tutto l'indotto economico-turistico che si regge sul mondo della caccia e che, pertanto, subisce gravi conseguenze negative.

Per questi motivi sottoponiamo all'esame del Parlamento il nostro disegno di legge, confidando in una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente articolo:

«14-bis. - (*Variazioni al calendario venatorio*). - 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente può disporre il prolungamento del calendario venatorio qualora lo stesso sia stato sospeso con decreto ministeriale.

2. Il periodo di proroga del calendario venatorio deve essere uguale al periodo di sospensione cui la proroga si riferisce».

